

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1213)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIOVANNETTI, BIANCHI, COLOMBI, FERMARIELLO,
GAROLI, VIGNOLO, ZICCARDI e BONAZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1973

Nuove norme sulla assicurazione per la disoccupazione involontaria

ONOREVOLI SENATORI. — Il persistere di livelli elevati di disoccupazione, il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di sviluppo del passato quinquennio in materia di occupazione, le prospettive non rosee per il futuro costringono ad un momento di riflessione sullo stato dei nostri disoccupati.

L'attuale misura dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori agricoli e non agricoli è di lire 400 giornaliera.

Tale misura, la più bassa tra i paesi aderenti al MEC, fissata con il decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129, decorre dal 1° aprile dello stesso anno, data dalla quale non vi sono state più variazioni.

L'aumento della misura anzidetta è stato auspicato da più parti, e da ultimo dal Comitato speciale dell'assicurazione contro la disoccupazione, in occasione dell'approvazione sia del bilancio preventivo 1973 che del consuntivo 1972, nonché dagli organi deliberanti dell'INPS.

Tali orientamenti sono stati del tutto ignorati dai Governi passati, che hanno invece attinto a piene mani dal fondo per finalità diverse da quelle istituzionali dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Con il presente disegno di legge si vuole, in primo luogo, portare la misura della indennità al 50 per cento del salario medio dell'industria rilevato in base ai calcoli ISTAT, in secondo luogo, introdurre una innovazione per quanto attiene agli aventi diritto, stabilendo che, indipendentemente dai requisiti assicurativi, anche i giovani in cerca di prima occupazione, superato il sesto mese di iscrizione nelle liste di collocamento, hanno diritto alla predetta indennità a carico dello Stato.

Inoltre, con il disegno di legge in esame si intendono apportare, alla luce dell'attuale realtà economica e sociale del Paese, alcune improcrastinabili modifiche alla legislazione vigente in materia più volte sollecitate sia dalle organizzazioni sindacali che dallo stesso Consiglio di amministrazione dell'INPS.

Tali modifiche riguardano, in particolare, le categorie tutelate contro il rischio della disoccupazione, i requisiti per il diritto, i termini di presentazione della domanda, i periodi non indennizzabili e la decorrenza della prestazione.

Per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente legge, si propone l'aumento dell'aliquota a carico delle aziende

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'1,70 per cento, passando, così, dal 2,30 attuale al 4 per cento.

Con l'articolo 1 viene, in primo luogo, soppresso per tutte le categorie di lavoratori il requisito dell'anzianità assicurativa, attualmente fissato in 2 anni; viene, inoltre, ridotto della metà il requisito contributivo per i lavoratori dei settori non agricoli. Viene, pertanto, abrogato il primo comma dell'articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 e modificato l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049.

Ciò in quanto, come chiaramente stabilito dalla Costituzione repubblicana, la tutela del lavoratore contro il rischio della disoccupazione è un obbligo dello Stato, che potrà essere adempiuto compiutamente soltanto con la realizzazione di un vero e proprio sistema di sicurezza sociale. In tale visione non può essere tollerato che un lavoratore rimasto disoccupato e privo di mezzi di sostentamento venga privato della prestazione per il solo fatto di non aver maturato i requisiti di contribuzione e di anzianità nell'assicurazione.

Tuttavia, considerato che una modifica radicale dell'intero sistema dell'assicurazione contro la disoccupazione presupporrebbe approfondimenti e studi inconciliabili con la attuale necessità di varare un provvedimento di immediata attuazione, è apparso realistico prevedere, per il momento, oltre che la soppressione del requisito di anzianità, la riduzione del requisito di contribuzione dagli attuali 52 contributi settimanali a n. 26 contributi.

Con l'articolo 2 si prevede la concessione, a carico dello Stato, della indennità di disoccupazione agli iscritti da almeno 6 mesi nelle liste di collocamento.

Difatti si ritiene che, nella prospettiva di pervenire ad un sistema di sicurezza sociale, non possano essere ancora ignorati coloro che, ed in particolare i giovani in cerca di prima occupazione, pur non essendo in possesso di posizione assicurativa, si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro. Per l'ammissione alle prestazioni dei cittadini in questione, che debbono necessariamente far carico allo Stato, deve consi-

derarsi sufficiente, in alternativa con il requisito di 6 mesi di contribuzione di cui al precedente articolo 1, la ininterrotta iscrizione al collocamento per almeno 6 mesi.

Con l'articolo 3 viene stabilito che l'importo giornaliero della indennità e del sussidio straordinario di disoccupazione è fissato dal Consiglio di amministrazione dell'INPS sulla base delle rilevazioni ISTAT in misura pari al 50 per cento del salario medio dei lavoratori dell'industria. In tale modo, mentre da un lato viene elevata la misura delle prestazioni di disoccupazione dalle attuali irrisorie 400 lire giornaliere ad importi più vicini al minimo vitale, dall'altro si rende possibile, attraverso l'aggancio al salario dei lavoratori dell'industria, la perequazione automatica di tali prestazioni al costo della vita senza dover provvedere, di volta in volta, ai necessari aumenti mediante lo strumento legislativo.

Con l'articolo 4 del disegno di legge in esame si è stabilita innanzi tutto la soppressione del termine di decadenza per l'esercizio del diritto che attualmente comporta la totale perdita della prestazione in caso di ritardo nella presentazione della domanda.

Si è stabilito, inoltre, che la prestazione decorre dal giorno successivo a quello della presentazione della domanda.

Vengono, quindi, abrogati gli articoli 73, secondo e terzo comma, 77, secondo comma e 129, quinto comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

L'abrogazione di tali disposizioni è apparsa quanto mai equa, tenuto conto che norme simili non trovano riscontro in tutta la vigente legislazione previdenziale.

Con la nuova disposizione, invece, il ritardo nella presentazione della domanda comporta per l'interessato soltanto un analogo ritardo nel pagamento della prestazione.

L'articolo 4 in esame prevede, inoltre, la abrogazione dell'articolo 76 del regio decreto-legge n. 1827 del 1935, commi primo e secondo, concernente la non indennizzabilità dei periodi di stagione morta, per le lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale, e dei periodi di sosta, per le lavorazioni soggette a normali periodi di sospensione.

L'abrogazione di tale norma — sulla cui legittimità dovrà fra breve tempo pronunciarsi la Corte costituzionale — è stata ripetutamente auspicata dagli organi centrali e periferici dell'INPS.

Difatti appare chiaro che la permanenza della disposizione anzidetta — basata su valutazioni di mero costo economico e su una non più accettabile concezione privatistica dell'assicurazione contro la disoccupazione — contrasta con i fondamentali principi di uguaglianza e generalità dei trattamenti previdenziali di fronte al verificarsi del medesimo rischio assicurativo.

Tale norma, in effetti, comporta che numerosi lavoratori i quali, per circostanze ambientali o contingenti, hanno trovato occupazione soltanto alle dipendenze di aziende stagionali, al verificarsi dell'evento disoccupazione, pur avendo contribuito regolarmente al Fondo disoccupazione, vengono privati, per un certo periodo, delle prestazioni che altri lavoratori, aventi identiche mansioni presso aziende non stagionali, percepiscono immediatamente.

L'articolo 4, infine, modifica il terzo comma dell'articolo 76 del regio decreto-legge n. 1827 del 1935 disponendo che, in caso di disoccupazione derivante da dimissioni volontarie o da licenziamento per giusta causa, la prestazione non può avere decorrenza anteriore al trentunesimo giorno da quello di cessazione del lavoro.

Con l'articolo 5 viene esteso l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione agli apprendisti, a tutti i lavoratori a domicilio, a coloro che prestano soltanto occasionalmente attività dipendente ovvero siano occupati esclusivamente in lavorazioni di durata inferiore a sei mesi.

Viene, pertanto, abrogato l'articolo 40, numeri 3, 8 e 9 del regio decreto-legge n. 1827 del 1935 e modificato l'articolo 13, secondo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 264.

Per quanto concerne in particolare gli apprendisti, l'estensione dell'obbligo assicurativo è stata recentemente auspicata anche dal Consiglio di amministrazione dell'INPS, il quale ha ritenuto assolutamente ingiustificato, nell'attuale realtà sociale del Paese,

il persistere di disparità di trattamento tra lavoratori che svolgono le medesime mansioni all'interno dell'azienda.

L'estensione dell'obbligo assicurativo ai lavoratori a domicilio ed occasionali risponde all'esigenza, ormai profondamente sentita dall'opinione pubblica, di porre per quanto possibile rimedio agli innumerevoli disagi connessi con il lavoro precario.

L'articolo 5, infine, prevede l'estensione dell'assicurazione agli operai delle pubbliche amministrazioni cui non sia garantita la stabilità di impiego.

Viene, quindi, modificato l'articolo 32, primo comma, lettera b), della legge 29 aprile 1949, n. 264, sulla cui legittimità, del resto, dovrà quanto prima pronunciarsi la Corte costituzionale.

In proposito non va taciuto che anche il Consiglio di amministrazione dell'INPS ha recentemente auspicato l'estensione dell'obbligo assicurativo contro la disoccupazione ai lavoratori in questione.

Con l'articolo 6 si dispone che le prestazioni di disoccupazione spettano per tutti i giorni del mese, comprese le festività, e sono pagate in rate mensili posticipate.

Il pagamento mensile, anziché quindicinale, è stato più volte richiesto dalle stesse organizzazioni sindacali allo scopo di evitare inutili disagi ai lavoratori residenti in località lontane dagli uffici pagatori.

L'articolo 6, inoltre, prevede, in caso di incapacità lavorativa dell'assicurato, la sospensione delle prestazioni di disoccupazione per le giornate durante le quali fruisca di altre prestazioni economiche di natura previdenziale o sia ricoverato a carico di enti previdenziali o assistenziali e non abbia a proprio carico familiari per i quali competono i relativi assegni.

Sono quindi abrogati l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, e gli articoli 17 e 44, secondo e terzo comma, del regolamento approvato con regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Con l'articolo 7 viene esteso il principio di automaticità delle prestazioni — che ha ormai assunto carattere generale in materia

previdenziale — alle indennità integrative di disoccupazione spettanti ai lavoratori licenziati da imprese edili ed affini ai sensi della legge 2 febbraio 1970, n. 12.

L'emanazione di tale disposizione — in base alla quale la concessione della prestazione viene svincolata dall'effettivo assorbimento dei relativi obblighi contributivi da parte dei datori di lavoro — si rende quanto mai necessaria al fine di evitare che, come si verifica attualmente, vengano negate le prestazioni ai lavoratori del settore a causa di inadempienze imputabili unicamente all'impresa.

A tale proposito va ricordato che il Comitato speciale dell'assicurazione contro la disoccupazione ha già espresso parere favore-

vole all'estensione del principio di automaticità ai lavoratori del settore edile.

Con l'articolo 8 viene soppressa la disposizione dell'articolo 62, lettera a) della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede, a carico della gestione disoccupazione, un contributo a favore del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

L'abrogazione di tale norma non necessita di particolari commenti, attese le ripetute richieste pervenute in tal senso da parte delle organizzazioni sindacali e degli organi deliberanti dell'INPS, allo scopo di invertire decisamente l'attuale tendenza ad attingere dal Fondo disoccupazione per finalità diverse da quelle istituzionali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Hanno diritto all'indennità di disoccupazione gli assicurati che nel biennio antecedente la data di presentazione della domanda possano far valere almeno sei contributi mensili o ventisei settimanali versati o dovuti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

È abrogato l'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

La lettera *a)* del primo comma dell'articolo 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264, modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049, è sostituita dalla seguente:

« *a)* ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se, in via sussidiaria, esercitano una attività agricola in proprio; agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per l'anno per il quale è richiesta l'indennità, e nel biennio precedente il 31 dicembre dell'anno medesimo possano far valere complessivamente 102 contributi giornalieri; ».

Art. 2.

L'indennità di disoccupazione spetta anche agli iscritti ininterrottamente da almeno sei mesi nelle liste di collocamento, indicati nell'articolo 10, secondo comma, nn. 1) e 2), della legge 29 aprile 1949, n. 264, ancorchè privi del requisito di contribuzione previsto dal precedente articolo 1.

Le prestazioni di cui al comma precedente sono erogate dall'Istituto nazionale della

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

previdenza sociale ed il relativo onere è posto a totale carico dello Stato.

Art. 3.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'importo giornaliero dell'indennità e del sussidio straordinario di disoccupazione spettante ai lavoratori, compresi quelli dell'agricoltura, è fissato in misura pari al 50 per cento del salario medio giornaliero dei lavoratori dell'industria.

Il salario medio di cui al comma precedente è determinato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base della retribuzione media mensile dei lavoratori dell'industria rilevata, per il periodo annuale con scadenza al 30 settembre dell'anno precedente, dall'Istituto centrale di statistica, tenendo conto di tutti gli elementi della paga di fatto con esclusione dei soli assegni familiari.

Art. 4.

Nei settori diversi dall'agricoltura, le prestazioni di disoccupazione sono corrisposte a decorrere dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.

Qualora all'assicurato sia pagata un'indennità per mancato preavviso, le prestazioni di disoccupazione sono corrisposte dal giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente all'indennità per mancato preavviso ragguagliato a giornate.

Fermo restando il periodo massimo di godimento dell'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 31, primo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, quando la disoccupazione derivi da dimissioni volontarie o da licenziamento per giusta causa, le prestazioni non possono avere decorrenza anteriore al trentunesimo giorno da quello di cessazione del lavoro.

Sono abrogati gli articoli 73, secondo e terzo comma, 76, primo, secondo e terzo comma, 77, secondo comma, e 129, quinto comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È abrogato, altresì, l'articolo 7, primo comma, del regolamento per l'esecuzione delle norme di cui al titolo III della legge 29 aprile 1949, n. 264, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323.

Art. 5.

L'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni, è esteso agli apprendisti.

Per la copertura degli oneri derivanti alla gestione disoccupazione dall'applicazione del precedente comma è posto a carico dei datori di lavoro un contributo di lire 15 settimanali per ogni apprendista.

La disposizione di cui all'articolo 32, primo comma, lettera *b*), della legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituita dalla seguente:

« *b*) agli impiegati e agli operai, anche delle pubbliche amministrazioni, cui non sia garantita la stabilità di impiego, senza limite di retribuzione ».

È abrogato l'articolo 40, nn. 3), 8) e 9), del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827.

Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 13 marzo 1958, n. 264, è sostituito dal seguente:

« Ai lavoratori addetti a lavorazioni che in precedenza normalmente venivano fatte a domicilio, ovvero quando l'occupazione a domicilio abbia carattere complementare ed accessorio rispetto alla normale attività esercitata dal lavoratore, saranno applicate le assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione, la tubercolosi, la maternità e l'assicurazione contro le malattie limitatamente all'assistenza sanitaria, come disposto dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi di lavoro e con l'osservanza delle modalità ivi previste ».

Art. 6.

Le prestazioni di disoccupazione sono corrisposte per tutti i giorni del mese, comprese

le festività e sono pagate in rate mensili posticipate.

L'assicurato che si trovi in stato di incapacità lavorativa è sospeso dalle prestazioni di disoccupazione per le giornate per le quali fruisca di altre prestazioni economiche di natura previdenziale o sia ricoverato a carico di enti previdenziali o assistenziali e non abbia a proprio carico familiari per i quali competono i relativi assegni.

Sono abrogati l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, e gli articoli 17 e 44, secondo e terzo comma, del regolamento per l'esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, approvato con regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Art. 7.

La disposizione di cui all'articolo 27 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, trova applicazione anche in materia di prestazioni integrative di disoccupazione previste dalla legge 2 febbraio 1970, n. 12.

Art. 8.

L'articolo 62, secondo comma, lettera *a*), della legge 29 aprile 1949, n. 264, è abrogato.

Art. 9.

Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, il contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria è elevato al 4 per cento.

Art. 10.

Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge.